

## **ACCORDO**

**tra**

**SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori)**, di seguito anche solo SIAE, con sede in Roma - Viale della Letteratura n. 30, CF 01336610587, in persona del Direttore Generale – Dott. Matteo Fedeli

**e**

**CEPI (Confederazione Europea delle Piccole Imprese)**, di seguito anche solo CEPI o Associazione, con sede in Roma – Corso Vittorio Emanuele II n. 269, CF 97471450581, in persona del Presidente – Dott. Rolando Marciano

di seguito insieme congiuntamente “Le Parti”

### **PREMESSO che**

- La SIAE, Ente Pubblico Economico a base associativa, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 633 del 22 aprile 1941 (nel seguito “LdA.”), del relativo Regolamento e successive modificazioni, inerenti alla protezione del Diritto d'Autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio, e dell’articolo 1 della Legge 09/01/2008, n. 2, nonché del D.Lgs. 15/3/2017 n. 35 e dell’articolo 19 del D.L. n. 148 del 16/10/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 04/12/2017 n. 172, svolge funzioni di intermediazione nell’esercizio del Diritto d’Autore con riferimento alle opere dell’ingegno dalla stessa rappresentate.
- SIAE, sulla base di quanto indicato dal Decreto Legislativo n. 35/2017, è un Organismo di Gestione Collettiva (nel seguito O.G.C.) iscritto nell’elenco dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) con data di comunicazione adeguamento del 17/11/2017.
- CEPI è un’associazione a carattere nazionale alla quale aderiscono imprese appartenenti alla categoria dei pubblici esercizi (bar e ristoranti e locali analoghi).
- In data 8/4/2019 (prot. 1/DM/15) SIAE ha esteso a CEPI il trattamento tariffario previsto per i trattenimenti musicali senza ballo nei bar e ristoranti, in scadenza in data 31/12/2023.
- SIAE è da tempo impegnata in un processo di revisione delle tariffe di pubblica esecuzione che, nel rispetto della normativa vigente, possa soddisfare le esigenze di semplificazione manifestate dagli Utilizzatori. Il nuovo impianto tariffario per i trattenimenti musicali senza ballo in pubblici esercizi entrerà in vigore dal 1° gennaio 2024.
- In data 7/12/2023 CEPI ha comunicato la volontà di addivenire alla sottoscrizione di un Accordo che recepisca il nuovo impianto tariffario.

- SIAE e CEPI condividono inoltre la necessità di contrastare in modo efficace le utilizzazioni abusive di opere dell'ingegno, che provocano un grave danno all'intera filiera dello spettacolo ed alterano le regole della corretta concorrenza fra le imprese del settore. A tal fine CEPI condivide l'opportunità che SIAE introduca a far data dall'1/1/2024 nei confronti degli organizzatori che allestiscono eventi senza la preventiva richiesta di licenza specifiche penalità, con funzione di deterrenza nei confronti di altri potenziali trasgressori e dello stesso autore dell'illecito, che potrebbe reiterarlo.

Tutto ciò premesso, fra le Parti

## SI CONVIENE

### ARTICOLO 1

#### VALIDITA' ED EFFICACIA DELLE PREMESSE

- 1.1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.
- 1.2 Il presente Accordo sostituisce integralmente i precedenti.

### ARTICOLO 2

#### DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo si intendono per:

- A) "**Pubblici esercizi**": locali aperti al pubblico in cui si svolge in forma d'impresa attività prevalente e continuativa di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
- B) "**Trattenimenti musicali senza ballo**" (nel prosieguo anche trattenimenti o eventi): esecuzioni musicali, dal vivo o con l'utilizzo di musica registrata, effettuate a complemento dell'attività tipica dell'esercizio che costituiscano richiamo (se pur non esclusivo) ed attrattiva per la clientela anche in funzione del genere di musica offerta.
- C) "**Manifestazioni multi-genere**": trattenimenti o spettacoli appartenenti a generi di manifestazione diversi (es. trattenimenti senza ballo e trattenimenti con ballo, oppure trattenimenti senza ballo e arte varia, ecc.) o con l'utilizzo di repertori diversi da quello musicale (es. spettacoli teatrali o recitazione di letture). In questi casi, il calcolo del Diritto d'Autore seguirà la normativa generale con i compensi minimi e fissi propri dei diversi generi di trattenimento e spettacolo.
- D) "**Superficie di somministrazione dell'esercizio**": l'area destinata al servizio dei consumatori ad esclusione unicamente dei magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici e spogliatoi.

- E) **“Area delimitata esterna all’esercizio”**: l’area di pertinenza del locale di pubblico esercizio (dehors), per la quale è necessaria specifica autorizzazione amministrativa per l’occupazione del suolo pubblico.
- F) **“Volume d’Affari”**: il totale degli incassi annui (anno solare), generati nel singolo locale nel quale avvengono i trattenimenti musicali quale risulta dalla relativa documentazione contabile e fiscale.
- G) **“Utilizzatori”** o **“Organizzatori”**: le imprese che svolgono attività prevalente di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in locali quali ad esempio bar e ristoranti.
- H) **“Repertorio SIAE”**: opere o quote di opere musicali amministrare da SIAE come individuate nelle Condizioni Generali del Permesso Spettacoli e Trattenimenti pubblicato sul sito SIAE ([www.siae.it](http://www.siae.it)).

### ARTICOLO 3 OGGETTO

**3.1** Il presente Accordo ha ad oggetto il trattamento tariffario per i trattenimenti musicali senza ballo, che avvengono nei pubblici esercizi come definiti all’articolo 2 lettera A) organizzati dagli utilizzatori come definiti al precedente articolo 2 lettera G).

**3.2** Tale tipologia di trattenimenti può avere carattere continuativo, stagionale, saltuario od occasionale.

**3.3** Le esecuzioni musicali possono essere effettuate:

- dal vivo, con singoli esecutori o gruppi musicali;
- con Strumento Meccanico (SM), con o senza DJ, anche in orari limitati rispetto alla normale apertura del locale, ed anche attraverso la diffusione di canali dedicati.

### ARTICOLO 4 ESCLUSIONI

Sono esclusi dal presente Accordo:

- 1) i concerti, ove l’esecuzione musicale costituisce l’essenza esclusiva o nettamente prevalente dell’evento. Sono comunque considerati concerti le esecuzioni musicali per le quali è previsto il pagamento di un biglietto d’ingresso;
- 2) le esecuzioni musicali per le quali è previsto il pagamento di uno specifico corrispettivo per assistere alle stesse;
- 3) i trattenimenti danzanti;
- 4) la musica d’ambiente, intendendo per tale l’esecuzione mediante strumenti o apparecchi sonori e videosonori, di opere amministrare dalla SIAE come mero

sottofondo accessorio non connesso direttamente all'attività dell'esercizio e con assenza di scelta di brani o tipologia di repertorio tali da costituire richiamo - sia pur non esclusivo - ed attrattiva per la clientela;

- 5) feste private: i trattenimenti gratuiti offerti da persone fisiche e riservati ai propri invitati organizzate in occasione di festeggiamenti rientranti nella sfera personale del festeggiato (matrimoni, compleanni, anniversari, ecc.);
- 6) eventi aziendali: trattenimenti organizzati da o per conto di aziende per finalità di promozione della propria attività, marchio, prodotto o realizzati a favore di propri inviati, clienti, collaboratori, personale, soci, ecc.;
- 7) manifestazioni multi-genere come definite all'articolo 2, lettera C), che precede;
- 8) l'utilizzazione di opere o quote di opere intermedie da altri OGC o gestite direttamente dall'avente diritto, per le quali l'organizzatore dovrà rivolgersi direttamente agli altri soggetti per ottenere la relativa licenza.

## ARTICOLO 5

### CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI PER DIRITTO D'AUTORE NEI TRATTENIMENTI MUSICALI SENZA BALLO

**5.1** Salvo quanto previsto al successivo punto 5.7, l'importo del compenso base per ciascun trattenimento è stabilito in funzione della superficie di somministrazione del locale e del volume d'affari conseguito dall'esercente nell'anno solare precedente, come riportato nella Tabella 1 che segue. Detto importo sarà corrisposto all'atto della richiesta del Permesso e sarà assoggettato a riduzione, maggiorazioni e conguaglio secondo le specifiche indicate ai successivi punti da 5.3 a 5.6.

**Tabella 1**

<b>COMPENSI</b>			
Superficie Locale	Volume d'affari fino a € 200.000	Volume d'affari oltre € 200.000 fino a € 500.000	Volume d'affari oltre € 500.000
Fino a 150 MQ	€ 58,00	€ 65,00	€ 79,00
Oltre 150 MQ fino a 250 MQ	€ 65,00	€ 69,00	€ 85,00
Oltre 250 MQ	€ 79,00	€ 85,00	€ 99,00

Importi al netto dell'I.V.A. e Diritti di Procedura (DAP)

- 5.2** L'organizzatore è tenuto a dichiarare a SIAE, all'atto del rilascio del Permesso, i parametri necessari alla determinazione del compenso base come indicati al punto 5.1. Per il volume d'affari si prenderà a riferimento quello realizzato nel corso dell'anno solare precedente. In caso di omessa dichiarazione, il compenso sarà calcolato considerando gli importi della fascia più elevata della Tabella 1. Ai fini della verifica di quanto dichiarato, SIAE si riserva di acquisire la documentazione comprovante la superficie di somministrazione dell'esercizio e il volume d'affari conseguito nel corso dell'anno solare precedente (es: corrispettivi, dichiarazione I.V.A, modelli ISA, ecc.). In caso di difformità SIAE procederà al recupero degli importi dovuti per gli eventi già realizzati dal 1° gennaio dell'anno in cui è avvenuto il controllo, maggiorati delle penali previste dalle Condizioni Generali del Permesso Spettacoli e Trattenimenti.
- 5.3** Riduzione. In caso di esecuzioni con strumento meccanico senza attività di animazione o senza DJ, i compensi di cui alla Tabella 1 del presente articolo sono ridotti del 30%.
- 5.4** Maggiorazione. Per i trattenimenti allestiti in particolari festività quali: Festa della Donna, San Valentino, Carnevale (sabato, martedì e Giovedì Grasso), Ferragosto (14 e 15 agosto) e Halloween, indipendentemente dalle modalità di esecuzione e dalla presenza o meno di attività di animazione, i compensi indicati nella Tabella 1 sono aumentati del 50%.
- 5.5** Maggiorazione. Per i trattenimenti organizzati dai pubblici esercizi in spazi all'aperto non delimitati e quindi diversi da quelli di cui all'articolo 2, lettera E), indipendentemente dalle modalità di esecuzione e dalla presenza o meno di attività di animazione, i compensi indicati nella Tabella 1 sono aumentati del 50%. Detta maggiorazione è cumulabile con quella indicata al precedente punto 5.4.
- 5.6** Conguaglio. Qualora gli incassi lordi per la somministrazione di alimenti e bevande percepiti in occasione dell'evento siano complessivamente superiori a € 5.000,00 (cinquemila/00), il compenso dovuto sarà quantificato applicando sul totale degli incassi lordi abbattuti del 50% l'aliquota propria dei trattenimenti musicali come indicata nelle Condizioni Particolari del Permesso e pubblicata sul sito SIAE ([www.siae.it](http://www.siae.it)). Inoltre, in caso di ulteriori introiti comunque derivanti dall'organizzazione dell'Evento, diversi dagli incassi conseguiti per la somministrazione di alimenti e bevande (es. contributi, sponsorizzazioni, diritti di ripresa tv), è dovuto un ulteriore compenso determinato sulla base della normativa generale prevista per gli spettacoli e trattenimenti musicali pubblicata sul sito SIAE. In tali casi l'organizzatore dovrà corrispondere a SIAE la differenza tra gli importi dei compensi come sopra determinati e l'importo del compenso base di cui alla Tabella 1 già corrisposto, secondo i termini e le modalità indicati al successivo articolo 7. In caso di difformità SIAE procederà al recupero degli importi dovuti maggiorati delle penali previste dalle Condizioni Generali del Permesso Spettacoli e Trattenimenti.
- 5.7** Per i trattenimenti organizzati in occasione del Capodanno, si farà riferimento alla normativa generale relativa ai trattenimenti musicali all'aperto, pubblicata sul sito SIAE, che prevede l'applicazione dell'aliquota indicata nelle Condizioni Particolari del

Permesso sul 50% degli incassi lordi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande, con i relativi minimi di compenso.

**5.8** In fase di prima applicazione del presente Accordo, è esclusa dal calcolo dei metri quadri l'area delimitata esterna all'esercizio. SIAE acquisirà comunque il dato dichiarato dagli utilizzatori al fine di ottenere elementi di valutazione da condividere con l'Associazione in vista di una eventuale revisione delle tariffe.

**5.9** I compensi risultanti dall'applicazione dei criteri indicati nel presente articolo riguardano esclusivamente il repertorio amministrato da SIAE come definito nella Condizioni Generali del Permesso Spettacoli e Trattenimenti e pubblicato sul sito SIAE.

## **ARTICOLO 6**

### **AGGIORNAMENTO DELLA MISURA DEI COMPENSI**

La misura dei compensi indicati nella Tabella 1 del presente Accordo è soggetta a variazioni annuali sulla base delle variazioni registrate dall'indice ISTAT riferito al mese di settembre con validità dal 1° gennaio dell'anno successivo. In caso di mancato o parziale adeguamento, i punti percentuali residui potranno essere accantonati ed utilizzati per successivi adeguamenti tariffari.

## **ARTICOLO 7**

### **MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO**

**7.1** Per la fattispecie prevista al precedente articolo 5.7 che prevede il calcolo del Diritto d'Autore sull'ammontare dei corrispettivi conseguiti, l'organizzatore dovrà presentare a SIAE la dichiarazione d'incasso e corrispondere il compenso nei termini indicati nelle condizioni particolari del Permesso.

**7.2** In tutti gli altri casi, il compenso per Diritto d'Autore è corrisposto anticipatamente all'atto della richiesta del permesso.

Nel caso in cui:

- a) i corrispettivi derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande conseguiti in occasione del trattenimento siano superiori a € 5.000 (cinquemila/00), e/o
- b) siano presenti altre tipologie di introiti diversi dai corrispettivi per somministrazione di alimenti e bevande

L'Organizzatore dovrà comunicare a SIAE, entro 5 giorni dalla data del singolo evento o dell'ultimo evento per i permessi mensili, l'ammontare complessivo dei corrispettivi e/o degli altri introiti conseguiti. SIAE procederà al calcolo del Diritto d'Autore dovuto, al netto degli importi già corrisposti all'atto della richiesta del Permesso. L'organizzatore

provvederà a corrispondere a SIAE il conguaglio dovuto entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

## **ARTICOLO 8**

### **RIDUZIONI FREQUENZA**

**8.1** Al fine di incentivare l'organizzazione di eventi, sono previste le seguenti riduzioni:

- 5% da 5 a 10 trattenimenti mensili
- 10% da 11 a 15 trattenimenti mensili
- 20% oltre i 15 trattenimenti mensili

**8.2** Le suddette riduzioni saranno applicate in presenza di un unico permesso della durata massima di 31 giorni consecutivi nel quale risulteranno indicate le date dei singoli trattenimenti. Non rientrano nel numero di trattenimenti mensili da considerare gli eventi indicati all'articolo 5.7 che precede.

**8.3** I compensi corrisposti con applicazione delle suddette riduzioni non potranno essere oggetto di rimborso salvo il caso di eventi non realizzati per cause di forza maggiore.

**8.4** In caso di costatazione di eventi abusivi (effettuati senza rilascio del preventivo Permesso), l'organizzatore perderà il diritto alle riduzioni indicate nel presente articolo per tutti gli eventi che verranno organizzati nel corso dell'anno solare.

## **ARTICOLO 9**

### **COLLABORAZIONE E RIDUZIONI DEI COMPENSI PER DIRITTO D'AUTORE**

**9.1** CEPI assume nei confronti di SIAE l'impegno alla formazione delle proprie strutture territoriali e, tramite esse, dei propri aderenti ai fini dell'esatta conoscenza delle previsioni e delle modalità di applicazione del presente Accordo, nonché all'assistenza ai propri associati per garantire a SIAE il corretto adempimento dei loro obblighi in materia di Diritto d'Autore.

**9.2** Su richiesta di una delle Parti potrà essere convocato un tavolo di lavoro al fine di chiarire problematiche generali di interpretazione ed applicazione dell'Accordo, anche in vista di interventi migliorativi al termine del periodo di sperimentazione. Il tavolo di lavoro potrà inoltre affrontare eventuali controversie sempre correlate all'interpretazione ed applicazione dei contenuti dell'Accordo. Tale previsione non sospende gli adempimenti a carico dell'organizzatore né pregiudica in ogni caso la possibilità di sottoporre la questione direttamente al vaglio dell'autorità giudiziaria.

**9.3.** In ragione della collaborazione e dei servizi prestati da CEPI viene riconosciuta una riduzione del 5% sui compensi per Diritto d'Autore. Detta riduzione sarà concessa previa presentazione da parte degli interessati del certificato di iscrizione a CEPI valido per l'anno in corso o, in alternativa, sulla base dei dati dei propri associati forniti da CEPI nei termini

e con le modalità che verranno concordate tra le Parti. Non saranno ammessi a beneficiare della riduzione gli Organizzatori, ancorché associati a CEPI, che non risultino in regola con i pagamenti dovuti a SIAE.

**9.4** Gli aderenti saranno inoltre ammessi a fruire, fin tanto che la relativa previsione resterà in vigore e alle condizioni e modalità previste dalle Condizioni Generali del Permesso pubblicato sul sito SIAE, dell'ulteriore riduzione del 5% sui compensi dovuti, attualmente concessa a tutti gli utilizzatori (Associati e non) per la digitalizzazione.

**9.5.** L'inadempienza ad una qualsiasi delle norme contenute nel presente Accordo e nel "Permesso Spettacoli e Trattenimenti" rilasciato da SIAE comporterà per l'associato la perdita del diritto alla riduzione associativa di cui al presente articolo per gli eventi oggetto del Permesso, oltre all'applicazione delle Penali previste nel "Permesso Spettacoli e Trattenimenti".

## **ARTICOLO 10** **CONTRASTO AGLI EVENTI ABUSIVI**

**10.1** Per ogni evento abusivo constatato, l'organizzatore sarà tenuto a corrispondere a SIAE:

- a) un importo fisso a titolo di rimborso spese di controllo, fissato in fase di prima applicazione, in € 75;
- b) una maggiorazione dei diritti dovuti che varia in base al numero di violazioni constatate:
  - 1° evento abusivo: maggiorazione 30%
  - 2° evento abusivo: maggiorazione 50%
  - 3° evento abusivo: maggiorazione 100%
  - 4° evento abusivo e successivi: maggiorazione 200%

**10.2** La progressività delle penali potrà essere interrotta qualora siano trascorsi almeno 365 giorni dall'ultima violazione e l'organizzatore abbia provveduto al pagamento di tutti gli importi dovuti (Diritto d'Autore, penali, rimborso spese controlli) oltre IVA e accessori.

**10.3** Inoltre, in caso di evento abusivo constatato ad un Organizzatore aderente a CEPI, sarà sospeso il riconoscimento della riduzione associativa per l'intero anno solare nel quale si è verificato l'evento abusivo.

## **ARTICOLO 11** **DURATA E NATURA DELL'ACCORDO**

Il presente Accordo ha carattere sperimentale e decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026.



**ARTICOLO 12**  
**IMPEGNO AL RISPETTO DEL CODICE ETICO E DEL MODELLO ORGANIZZATIVO SIAE**

Con la sottoscrizione del presente Accordo, CEPI dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello Organizzativo adottati da SIAE ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e pubblicati sul sito internet della Società. Dichiara inoltre di conoscere il contenuto dei suddetti documenti e si impegna conseguentemente a rispettare nella esecuzione delle proprie obbligazioni i principi contenuti negli stessi, nonché tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili, e a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. 231/2001. Eventuali violazioni dei principi contenuti nei suddetti documenti potrà comportare, nei casi più gravi, la risoluzione del presente Accordo, fatto salvo in ogni caso l'eventuale risarcimento del danno.

**ARTICOLO 13**  
**FORO COMPETENTE**

Le Parti convengono che, in relazione ad ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione ed esecuzione del presente Accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

**ARTICOLO 14**  
**COMUNICAZIONI**

Ogni comunicazione tra le Parti relativa al presente Accordo dovrà avvenire in forma scritta e dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi, ovvero ai diversi indirizzi preventivamente comunicati per iscritto, anche a mezzo PEC o e-mail.

**Per CEPI**

Corso Vittorio Emanuele II n. 269

00186 Roma

**PEC:** [cepi@pec.cepionline.it](mailto:cepi@pec.cepionline.it)

**E-MAIL:** [info@cepionline.it](mailto:info@cepionline.it)

**Per SIAE**

V.le della Letteratura n. 30

00144 Roma

**PEC:** [ufficio.accordi@pec.siae.it](mailto:ufficio.accordi@pec.siae.it)

**E-MAIL:** [accordi.adori@siae.it](mailto:accordi.adori@siae.it)

**ARTICOLO 15**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**16.1** Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si rinvia alle Condizioni Generali del Permesso, costantemente aggiornate e consultabili sul sito SIAE ([www.siae.it](http://www.siae.it)), da intendersi qui integralmente richiamate.

**16.2** Le Parti si danno espressamente atto di aver analiticamente negoziato ed approvato ciascuna e tutte le clausole del presente Accordo e che pertanto nei confronti dello stesso non trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. anche in relazione agli obblighi di specifica approvazione delle clausole contrattuali mediante doppia sottoscrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

**SIAE**  
**Società Italiana degli Autori ed Editori**

**Il Direttore Generale**  
**Matteo Fedeli**

---

**CEPI**  
**Confederazione Europea  
delle Piccole Imprese**

**Il Presidente**  
**Rolando Marciano**

---